MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 FEBBRAIO 2010, N. 31

Art. 31

Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 31 del 2010

All'articolo 35 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393;

b) articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

c) articolo 1, comma 100, della legge 23 agosto 2004, n. 239.";

b) il comma 2 e' abrogato.

Versione in vigore dal 28 aprile 2011, non più in vigore dal 28 maggio 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31
Estremi	Decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 41
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-41-2011/art-31-modifiche-all-articolo-35-del-decreto-legislativo-n-31-del-2010/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it